

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NOVILUNIO ONLUS

ART. 1 – Denominazione e sede

- 1.1 E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'Associazione denominata: "Associazione Novilunio", siglabile "Novilunio", con sede in Viale Svezia 16 nel Comune di Ponte San Nicolò (Padova). E' data possibilità di variare la sede e di istituire sedi secondarie in base a delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
- 1.2 L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.
- 1.3 L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – Finalità

- 2.1 L'Associazione si propone lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di assistenza dei soggetti svantaggiati con disabilità, con particolare attenzione agli anziani fragili e/o affetti da un decadimento cognitivo, attraverso la creazione, promozione, coordinamento e/o gestione delle attività istituzionali e connesse indicate negli articoli 2.2 e 2.3 del presente statuto.

2.2 *Attività istituzionali:*

- Attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito del dettato normativo della L.328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", secondo la quale per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita.

Tali iniziative sono finalizzate alla costituzione di un sistema integrato di interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura del disagio psicofisico e al miglioramento della qualità della vita, oltre alla promozione della solidarietà e inclusione sociale, con la valorizzazione delle risorse e iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;

- Attività che promuovono e salvaguardano i diritti del malato e del caregiver;

- Attività di formazione rivolte a persone con disabilità psicofisiche e anziani non autosufficienti in condizioni di effettivo disagio per affrontare con consapevolezza e dignità i diversi bisogni quotidiani di cura, qualità della vita, autonomia e sicurezza.

2.3 *Attività direttamente connesse a quelle istituzionali:*

- Attività di formazione rivolte a personale specializzato e volontari da utilizzare all'interno dell'associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
 - Vendita di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da cui l'associazione può ricavare dei fondi per perseguire i suoi scopi di solidarietà sociale. Tali attività saranno effettuate occasionalmente e rendicontate a norma dell'art. 143, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali.
 - Organizzazione di conferenze, seminari, incontri, dibattiti, presentazioni e campagne di sensibilizzazione finalizzati alla promozione degli scopi solidaristici dell'associazione in relazione alla prevenzione e alla gestione del disagio associato alla disabilità psicofisica in generale e in particolare al disagio derivante dal decadimento cognitivo. Tali programmi sono rivolti ai soggetti svantaggiati affetti da disabilità psicofisiche e alla collettività.
- 2.4 L'Associazione è aconfessionale e apartitica, non ha scopi sindacali e non ammette discriminazioni di lingua, etnia, religione, nazionalità e ideologia politica.
- 2.5 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 2.6 L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 – Soci

- 3.1 Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni di fatto che condividono gli scopi dell'Associazione e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 3.2 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati in cui devono essere specificate le proprie generalità e l'impegno a versare la quota associativa annuale. La domanda è sottoposta all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego va motivato. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.
- 3.3 Le categorie di soci sono le seguenti:

- a) *Ordinari*: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
- b) *Volontari*: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
- c) *Sostenitori*: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- d) *Onorari*: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

3.4 Il numero di soci è illimitato.

3.5 L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 4 – Diritti e doveri dei soci

4.1 Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.2 Gli associati hanno il diritto:

- Di essere informati sulle attività dell'Associazione;
- Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- Di accedere alle cariche associative;
- Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- Di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

4.3 I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4.4 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – Recesso ed esclusione del socio

- 5.1 I soci vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.
- 5.2 I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte per dimissioni o esclusione. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
- 5.3 Possono essere esclusi dall'Associazione i soci che:
- Non partecipino alla vita dell'Associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - Contravvengano ai doveri stabiliti dallo statuto;
 - Non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote associative ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale e non osservino le deliberazioni degli organi competenti;
 - Senza giustificato motivo, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
 - Arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
- 5.4 L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione è inappellabile.
- 5.5 L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ART. 6 – Organi sociali

- 6.1 Gli organi dell'Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
- 6.2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
- 6.3 Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 7 – Assemblea dei soci

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti annuali.
- 7.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- 7.3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 7.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – Compiti dell'Assemblea dei soci

8.1 L'assemblea deve:

- Approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- Eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo;
- Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – Validità Assemblee

- 9.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
- 9.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 9.3 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Tuttavia ciascun associato non potrà rappresentare più di altri tre associati

- 9.4 Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.5 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 – Verbalizzazione

- 10.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- 10.2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
- 11.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 – Presidente

- 12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 12.2 Il Vicepresidente, eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, potrà ricoprire le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità di quest'ultimo.

ART. 13 – Risorse economiche

- 13.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- a) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - b) erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d) quote associative;
 - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
- 13.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 – Rendiconto economico-finanziario

14.1 Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

14.2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

14.3 Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

15.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

15.2 L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – Disposizioni finali

16.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.